

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(ANSELMI)

col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

col Ministro della Pubblica Istruzione

(MALFATTI)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1976

Disposizioni in materia di giorni festivi

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito disegno di legge si intende risolvere un problema che è stato da tempo sottoposto all'attenzione del Governo. Trattasi dell'elevato numero delle festività infrasettimanali ammesse dalle norme in vigore e della loro negativa incidenza sulla produttività sia delle aziende che dei pubblici uffici; incidenza aggravata dall'abitudine invalsa di collegare tra di loro più festività, ricadenti nell'arco della stessa settimana o separate l'una dall'altra da un intervallo ravvicinato, attraverso l'astensione dal lavoro anche nelle giornate lavorative intermedie.

Il disegno di legge persegue gli intenti cui è preordinato disponendo, con decorrenza dal 1° gennaio 1977, la cessazione degli effetti civili di cinque festività religiose infrasettimanali (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, Ss. Apostoli Pietro e Paolo, Ognisanti), e sopprimendo, a decorrere dallo stesso anno, i giorni festivi del 2 giugno e del 4 novembre. Le celebrazioni cadenti in tali ultime giornate (festa nazionale della Repubblica e festa dell'Unità nazionale) sono spostate rispettivamente alla prima domenica di giugno ed alla prima domenica di novembre (art. 1). Viene inoltre soppressa

la riduzione dell'orario di lavoro nei pubblici uffici prevista dalla legislazione vigente per le solennità civili (11 febbraio: Concordato; 28 settembre: insurrezione di Napoli; 4 ottobre: santi patroni d'Italia) e si pone il divieto di concedere in via amministrativa autorizzazioni riduttive dello stesso orario (art. 2).

Si è peraltro tenuto presente che le anzidette festività infrasettimanali erano elementi che concorrevano alla determinazione della durata annuale del riposo globalmente goduto da tutti i lavoratori e costituivano perciò un diritto ormai da tempo consolidato, che non vi è motivo di non rispettare.

In questo ordine di considerazioni il disegno di legge (art. 3) dispone che il riposo connesso alle ricorrenze indicate nell'articolo 1 sarà fruito dai lavoratori in un unico periodo continuativo di giornate lavorative di numero pari alle predette ricorrenze che nel corso dell'anno non ricadano in giornate domenicali o in giornate non lavorate per effetto delle riduzioni dell'orario settimanale di lavoro previste da contratti collettivi o da accordi aziendali. La collocazione di tale periodo nel corso dell'anno è rimessa alla contrattazione delle categorie (nei casi in cui la contrattazione sia lo strumento normativo della materia) allo scopo di lasciare alla relativa determinazione l'elasticità necessaria per raccordare il periodo di riposo alle peculiari esigenze dei vari settori di attività. Per le pubbliche amministrazioni, comprese le aziende autonome, la determinazione

è demandata al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale fissa anche le modalità per assicurare il regolare svolgimento dei servizi. Tali modalità, per quanto concerne gli uffici giudiziari ed il personale ad essi adetto, sono stabilite dai competenti organi di magistratura.

Resta fermo, in ogni caso, il criterio della unicità e continuità del periodo di recupero e ciò vale ad impedire ogni arbitrario prolungamento attraverso l'assenza dal lavoro in giornate lavorative comprese tra una festività e l'altra; mentre, per quanto riguarda gli aspetti retributivi del problema, si garantisce il pieno rispetto delle posizioni acquisite alla stregua delle norme in vigore, stabilendo che la maggiorazione di retribuzione attualmente prevista per le festività infrasettimanali è applicabile al periodo di riposo sostitutivo per le prestazioni lavorative eventualmente effettuate nel periodo medesimo nel caso di spostamento di quest'ultimo a fronte di esigenze aziendali imprevedute o di altre esigenze riconosciute nella contrattazione collettiva.

Infine con l'articolo 4 sono soppresse le vacanze scolastiche coincidenti con le festività e con le solennità civili di cui agli articoli 1 e 2, demandando al Ministro della pubblica istruzione di determinare con propria ordinanza i periodi delle vacanze natalizie e pasquali.

Alle modificazioni apportate alle festività religiose è stata data l'adesione della Santa Sede, secondo gli impegni concordati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1977 i seguenti giorni cessano di essere considerati festivi agli effetti civili: S. Giuseppe; Ascensione; Corpus Domini; Ss. Apostoli Pietro e Paolo; Ognissanti.

A decorrere dal 1977 la celebrazione della festa nazionale della Repubblica e quella della festa dell'Unità nazionale hanno luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre. Cessano pertanto di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e 4 novembre.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1977 le solennità civili previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, e dalla legge 4 marzo 1958, n. 132, non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici.

È fatto divieto di consentire negli uffici pubblici riduzioni dell'orario di lavoro che non siano autorizzate da norme di legge.

Art. 3.

Il riposo, connesso alle ricorrenze indicate nell'articolo 1, sarà fruito dai lavoratori in un unico periodo continuativo di giornate lavorative di numero pari alle predette ricorrenze che nel corso dell'anno non ricadano in giornate domenicali o in giornate non lavorate per effetto delle riduzioni dell'orario settimanale di lavoro previste da contratti collettivi o da accordi aziendali.

Il periodo di recupero, sempre unico e continuativo, sarà individuato nel corso dell'anno attraverso le contrattazioni delle categorie, per i rapporti di lavoro che sono assoggettati a tale contrattazione anche per la parte normativa.

Per il periodo di riposo di cui al comma precedente resta ferma la maggiorazione di

retribuzione prevista dalla vigente disciplina per le festività infrasettimanali, per le prestazioni lavorative eventualmente effettuate nel periodo stesso, per il caso di spostamento del godimento del riposo sopra indicato per esigenze aziendali impreviste ovvero accettate nella contrattazione collettiva.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, saranno stabilite le modalità necessarie per assicurare, nell'anzidetto periodo, la continuità del funzionamento delle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le aziende autonome, nonché la continuità delle prestazioni dei servizi pubblici. Con lo stesso decreto sarà individuata, per i dipendenti pubblici, la decorrenza dell'anzidetto periodo di recupero.

Per i magistrati ed il personale in servizio presso gli uffici giudiziari, le modalità anzidette sono stabilite dai capi degli uffici con loro decreto da emettersi entro il 30 novembre di ogni anno. I decreti del pretore e del conciliatore sono approvati dal presidente del tribunale, quello del presidente del tribunale dal presidente della corte di appello, quello del procuratore della Repubblica dal procuratore generale della corte di appello.

Art. 4.

Le ricorrenze indicate agli articoli 1 e 2, che cadano nel corso della settimana, non costituiscono giorni di vacanza per le scuole di ogni ordine e grado.

Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono determinati i periodi delle vacanze natalizie e pasquali.